



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E
IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Entrato in vigore il _____

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE	4
ART. 4 – NOMINA E COMPOSIZIONE.....	7
ART. 5 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.....	8
ART. 6 – CONVOCAZIONE, RIUNIONE, ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE	8
ART. 7 – LOCALI E IMPIANTI E MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE	9
ART. 8 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE SENZA MODIFICHE.....	10
ART. 9 – CAMBIO DI GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI.....	11
ART. 10 – CONTROLLI SUCCESSIVI AL PARERE DI IDONEITA'.....	11
ART. 11 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	12
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE.....	12

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Impianti di Pubblico Spettacolo (di seguito Commissione) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18.06.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i., così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 e s.m.i.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per agibilità il provvedimento finale con cui viene rilasciata l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - b) per luogo pubblico, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (vie, piazze, ecc.), fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada e altri eventuali regolamenti comunali;
 - c) per luogo aperto al pubblico, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura, ecc.);
 - d) per spettacoli, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (cinema, teatro, ecc.);
 - e) per trattenimenti, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (ballo, ecc.);
 - f) per manifestazioni temporanee, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
 - g) per allestimenti temporanei, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - h) per locali, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - i) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 e s.m.i.;
 - j) per Commissione, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - k) per Commissione Provinciale, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), di cui all'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - l) per Commissione ristretta, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele

- imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- m) per licenza il provvedimento finale con il quale viene rilasciata l'autorizzazione agli spettacoli temporanei ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
 - n) per T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i.;
 - o) per regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., il R.D. 06.05.1940 n. 635 e s.m.i.

ART. 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e s.m.i.
2. La Commissione esercita la propria attività riguardo a quanto segue:
 - a) teatri con capienza fino a 1.300 persone;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone;
 - c) cinematografi con capienza fino a 1.300 persone;
 - d) cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, con capienza fino a 1.300 persone;
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimento, con capienza fino a 5.000 persone;
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club con capienza fino a 5.000 persone;
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1.300 persone;
 - h) parchi di divertimento con capienza fino a 5.000 persone;
 - i) circhi con capienza fino a 1.300 persone;
 - j) luoghi all'aperto ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, con capienza fino a 5.000 persone;
 - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5.000 persone;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5.000 persone;

- m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5.000 persone;
 - n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico, con capienza fino a 5.000 persone;
 - o) auditori e sale convegno con capienza fino a 1.300 persone.
3. In particolare la Commissione provvede a:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - e) per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della L. 18.03.1968 n. 337 e s.m.i., nonché esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18.05.2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale;
 - f) stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22.02.1996 n. 261 e s.m.i.
4. Dei compiti di cui al comma 3 del presente articolo:
- a) l'attività indicata con la lettera a) è un'attività di controllo preventivo (esame progetto) e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
 - b) le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale o impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio;
 - c) l'attività indicata con la lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite;
 - d) l'attività indicata con la lettera e) consiste nel verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18.05.2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione. Inoltre, identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione,

effettuando un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

5. Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali e impianti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali e Impianti di Pubblico Spettacolo:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
6. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione:
 - a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
 - b) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico;
 - c) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 08.01.1998 n. 3 e s.m.i. e dal D.M. 18.05.2007 e s.m.i.).
 - d) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - e) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - f) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, a condizione che l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
 - g) fiere, sagre, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;

- h) impianti sportivi, palestre, piscine o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
7. Per i casi di cui sopra, congiuntamente alla SCIA deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
8. La Commissione ha altresì il compito di verificare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, le misure e i provvedimenti di safety, intesi come misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine alla sicurezza pubblica adottati nelle pubbliche manifestazioni dai relativi organizzatori.

ART. 4 – NOMINA E COMPOSIZIONE

1. La Commissione è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.
2. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco che la presiede;
 - b) dal Comandante del Comando Polizia Locale;
 - c) dal Dirigente medico dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza;
 - d) dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.
3. Possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica.
4. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18.03.1996 e s.m.i.
5. A richiesta possono far inoltre parte della Commissione, senza che i pareri siano vincolanti:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
6. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento.

7. La nomina dei componenti è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi di indicare il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
8. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.
9. Le funzioni di Segretario per il disimpegno dei compiti previsti è affidato al Responsabile del Settore Urbanistica – Servizio SUAP o suo delegato, individuato tra i funzionari del proprio settore di competenza.
10. Gli esperti di elettrotecnica, in acustica o altra disciplina tecnica possono essere rieleggibili. La loro individuazione è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, sulla base delle disponibilità eventualmente dichiarate presso la CCIAA. In assenza di elenchi disponibili in tal senso, nonché per ragioni di economicità, potranno essere individuati tra gli appaltatori dei servizi o incarichi già in essere del Comune. Diversamente, potrà altresì essere chiesta la disponibilità degli esperti già nominati presso altre commissioni dei comuni attigui.

ART. 5 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al Comune, preferibilmente in modalità telematica, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. Le eventuali richieste che non rispettano tale scadenza potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze d'ufficio.
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale o in copia autentica, sottoscritti con firma digitale, redatti da un tecnico abilitato iscritto all'albo di competenza.
3. Il segretario della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale della documentazione allegata alle richieste e le trasmetterà in modalità telematica ai componenti della Commissione.
4. La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione, comporta il mancato rilascio, ovvero il ritiro dell'autorizzazione, ovvero la decadenza dell'autorizzazione condizionata, nonché l'attivazione dei controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 6 – CONVOCAZIONE, RIUNIONE, ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto contenente data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso è ordinariamente inviato a mezzo PEC a tutti i membri effettivi, i quali,

se impossibilitati a partecipare, ne danno tempestiva comunicazione e provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

2. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
3. Il Presidente convoca, altresì, i componenti aggregati qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.
4. La convocazione è pure inviata a mezzo PEC al soggetto interessato, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, muniti di delega scritta, e potrà presentare memorie e documenti attinenti il procedimento. Può farsi accompagnare alle sedute o ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.
5. Le riunioni della Commissione si tengono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
6. I componenti hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.
7. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione. E' adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato. Il verbale, redatto per ciascuna pratica esaminata nella seduta e per ciascun sopralluogo, deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, nonché riportare:
 - a) il luogo della riunione;
 - b) i nomi dei componenti presenti;
 - c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - d) l'esito dell'istruttoria con eventuali richieste di integrazione;
 - e) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - f) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal segretario verbalizzante.

ART. 7 – LOCALI E IMPIANTI E MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione (sopralluoghi) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato e iscritto al proprio ordine o collegio, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno (D.M.I. 19.08.1996 e s.m.i. per locali e impianti di pubblico spettacolo, D.M.I. 18.03.1996 e s.m.i. per impianti sportivi), ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti. Restano comunque demandati alla competenza della Commissione l'esame del progetto e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.
2. In caso di manifestazioni temporanee in aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione (sopralluoghi) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato e iscritto al proprio ordine o collegio, la quale deve essere altresì corredata dalla relazione in merito alle misure di security e safety adottate e dai relativi elaborati planimetrici.

ART. 8 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE SENZA MODIFICHE

1. Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica, per i quali la Commissione abbia già concesso l'idoneità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della Commissione, salvo che la stessa non ritenga necessario, per la natura e lo stato dei luoghi o per eventuali modifiche per ciò che concerne la sicurezza dell'evento in base ai livelli di rischio presunto, procedere ad un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.
2. Inoltre, la verifica non è necessaria per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente, qualora ricorrano le sotto elencate caratteristiche:
 - a) piazze, aree urbane, aree all'aperto, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie;
 - b) uso di palchi o pedane per artisti, purché omologati e corredati dalla certificazione in merito all'idoneità statica e corretto montaggio delle strutture allestite;
 - c) uso di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e su supporti non diversi da quelli in dotazione originale.
3. Per i luoghi e spazi all'aperto di cui al comma precedente, è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio:
 - a) una relazione a firma dell'organizzatore con indicato l'area interessata, le sue dimensioni e la superficie destinata al pubblico con specificato il numero di spettatori stimati per singolo evento in base alla conformazione dell'area, nonché una dettagliata relazione sul tipo di intrattenimento. Alla relazione

deve essere allegata una planimetria dell'area con la posizione degli allestimenti temporanei, wc per pubblico e in caso di somministrazione quello riservato al personale, ubicazione dei mezzi di soccorso e antincendio;

- b) l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici o altri installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e di primo soccorso;
- c) relazione in merito alle misure di sicurezza adottate dagli organizzatori, in base alle vigenti circolari del Ministero e della Prefettura a salvaguardia dell'incolumità delle persone, il nominativo del responsabile della sicurezza della manifestazione e l'elenco del personale addetto ai mezzi antincendio idoneamente formato.

ART. 9 – CAMBIO DI GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI

- 1. In caso di cambio di gestione di un locale o di un impianto già collaudato dalla Commissione, qualora non siano effettuate modifiche, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura dell'autorizzazione, contenente la dichiarazione che lo stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi non è mutato rispetto all'ultima verifica della Commissione o del tecnico incaricato in caso di locali/impianti con capienza fino a 200 persone, e di avere adempiuto alle vigenti norme di sicurezza.
- 2. Di norma, la Commissione effettua il controllo presso il locale/impianto se sono decorsi più di due anni dall'ultima verifica; può effettuarlo, a prescindere dal suddetto termine, qualora siano intervenute modifiche normative e qualora lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche del locale/impianto.

ART. 10 – CONTROLLI SUCCESSIVI AL PARERE DI IDONEITA'

- 1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, i componenti della commissione ristretta, delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.
- 2. L'esito degli accertamenti deve essere comunicato in forma scritta al Presidente nel modo più tempestivo possibile, in particolar modo per i casi di esito negativo dell'accertamento. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti, da approvarsi con apposito verbale.
- 3. La Commissione, in sede di sopralluogo, può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.
- 4. Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.

ART. 11 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. Esse sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale e comprendono le spese di sopralluogo e di esame dei progetti.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto secondo le modalità definite dagli uffici comunali competenti.
3. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo e di esame dei progetti comporta la non effettuazione del sopralluogo ovvero dell'esame del progetto.
4. Le spese di sopralluogo non sono dovute dalle associazioni culturali, sportive o religiose, comunque senza fini di lucro, quando operano col patrocinio del Comune. Del patrocinio deve essere dato conto con apposito atti deliberativo del Comune nel quale è appositamente indicato il caso di esenzione. Il tal caso il costo è coperto col corrispondente capitolo di bilancio del Comune.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono competenza dei Responsabili dei Settori interessati.
4. In caso di dubbi interpretativi si fa espresso rinvio alla normativa di settore in vigore a livello nazionale o regionale.